



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 3.06.2003 al 18.06.2003
Venezia, 19.06.2003

Autorità Portuale di Venezia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ORDINANZA n. 162 del 3 GIU. 2003

Ormeggio presso la riva S. Biagio e presso il campo briccole della Punta della Salute

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto 6 aprile 1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Venezia, che ricomprende, tra l'altro, gli ormeggi citati in oggetto;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO il proprio Decreto n. 459 del 20 giugno 2000, concernente "Corrispettivi per occupazione di spazi acquei e banchine in ambito portuale da parte di navi poste sotto sequestro e di unità da diporto", così come modificato dal proprio Decreto n. 580 del 10 gennaio 2002 avente il medesimo oggetto;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare l'arrivo, l'ormeggio, il disormeggio e la partenza delle unità da diporto presso la riva San Biagio e presso il campo briccole della Punta della Salute, ambiti demaniali marittimi sottoposti alla giurisdizione dell'Autorità Portuale di Venezia;

TENUTO CONTO delle competenze dell'Autorità Marittima di cui al Codice della Navigazione e del relativo Regolamento;

IN VIRTU' dei poteri conferiti:

ORDINA

Articolo 1

L'ormeggio e la sosta presso la riva San Biagio (di cui alla planimetria all. 1) ed il campo briccole della Punta della Salute (di cui alla planimetria all. 2) è consentito esclusivamente alle unità da diporto (aventi dimensioni che consentano l'ormeggio e la sosta) autorizzate dall'Autorità Portuale di Venezia.



Autorità Portuale di Venezia

Articolo 2

Le richieste di autorizzazione, da presentare per iscritto, devono essere inviate (a mezzo fax: 041 5334208, e-mail: apv.diporto@port.venice.it, posta ordinaria, ecc.) all'Autorità Portuale di Venezia (Area Controllo Imprese) Zattere, 1401 – 30123 Venezia.

Articolo 3

I corrispettivi per l'ormeggio e la sosta presso la riva San Biagio (Sestiere di Castello) ed il campo bricole della Punta della Salute sono quelli indicati al punto 3. del Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia n. 459 del 20 giugno 2000, così come aggiornato dal successivo Decreto n. 580 del 10 gennaio 2002, entrambi citati in premessa.

Articolo 4



L'occupazione, l'ormeggio e la sosta presso la riva S. Biagio ed il campo bricole alla Punta della Salute senza autorizzazione dell'Autorità Portuale si configura quale occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo e pertanto i contravventori saranno perseguiti a' sensi di legge.



Venezia, - 3 GIU. 2003



IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli

All. n. 2 planimetrie





LEGENDA

N°	COORDINATE BRICCIOLA	M.P.A.U.	SM. L. PAU.	φ	STATO
1	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
2	23.11.117 E E 23.11.117	9	5.20	0.50	Buono
3	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
4	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
5	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
6	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
7	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
8	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
9	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
10	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
11	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
12	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
13	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
14	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono
15	23.11.124 E E 23.11.124	9	5.20	0.50	Buono

